

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Misure in materia di semplificazione, trasparenza e partecipazione attiva

Art. 1

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 11, e 64 dello Statuto regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso misure atte a:

- a) adottare sistematicamente tecniche e misure finalizzate alla semplificazione permanente, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea a vantaggio delle imprese e dei cittadini;
- b) migliorare la qualità degli atti normativi e sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione nazionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
- c) dare piena esplicitazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire forme di partecipazione costanti, aperte e trasparenti da parte dei cittadini e degli interessi organizzati ai processi decisionali regionali;
- d) rimuovere fattori protezionistici che impediscono l'incremento della concorrenzialità e introdurre regole che promuovono il confronto competitivo;
- e) dare piena esplicitazione ai principi di trasparenza, necessità, proporzionalità, responsabilità, accessibilità e semplicità dell'azione amministrativa;
- f) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice.

2. La Regione promuove altresì, in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la trasparenza e la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle

persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché l'accesso civico e la piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso.

## Art. 2

### (Campania Semplice)

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare i processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, alla maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta della Regione Campania è istituita una sezione specifica denominata Campania Semplice suddivisa per aree tematiche.
2. Le aree tematiche oggetto dell'azione di semplificazione condivisa attengono ai settori considerati strategici nella risoluzione di approvazione del documento economico e finanziario regionale.
3. I cittadini, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni e i comitati civici, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, presentano le proprie proposte di semplificazione tramite il sito internet istituzionale secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 3, il Programma dell'attività di semplificazione regionale individuando le concrete misure di semplificazione adottabili e i relativi tempi.
5. Al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere amministrativo a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l'eliminazione di un onere vigente mediante l'inserimento di una clausola di semplificazione permanente. La clausola di semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell'ambito della materia disciplinata.
6. Per garantire la misurazione e l'armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.

## Art. 3

### (Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva)

1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è così modificata:
  - a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4 bis. Per l'espletamento delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata Campania Partecipa in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti

della procedura di consultazione con le relative valutazioni nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge.”;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali)

1. Per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
- b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;
- c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
- d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;
- e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;
- f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.

2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione Regione in un click del sito web istituzionale della Regione.

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilità oggettiva della sua emanazione, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e devono essere in ogni caso valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.”;

c) dopo la lettera f), del comma 1, dell'articolo 20, è aggiunta la seguente: “fbis) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decise convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

#### Art. 4

##### (Cittadinanza digitale)

1. Per assicurare la massima trasparenza dell'Amministrazione regionale, in attuazione dei diritti della Carta della cittadinanza digitale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, in coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione, all'interno del sito internet istituzionale, pubblica:

- a) le procedure per ottenere una identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID) ai sensi della normativa vigente;
- b) l'elenco dei servizi ad accesso SPID messi a disposizione dalla Regione Campania;
- c) la modulistica elettronica da utilizzare per fruire dei servizi in modalità digitale.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa competente in materia di innovazione, sono individuati, nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa regionale, i responsabili dell'attuazione del presente articolo e le modalità e i tempi di intervento per rendere effettive le attività di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

3. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first) di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ed in coerenza con gli obiettivi del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: Agire le agende digitali per la crescita, nella programmazione 2014-2020 (14/108/CR14/C2), i disegni e i progetti di legge dispongono l'attuazione della proposta normativa di regola secondo modalità digitali per garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e costi contenuti per cittadini ed imprese.

4. In caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche. In tal caso l'analisi di impatto della regolamentazione del provvedimento attesta puntualmente i motivi che rendono impossibile o oneroso in modo irragionevole l'applicazione del principio di cui al comma 3.

#### Art. 5

(Ulteriori obblighi di trasparenza e misure per l'accesso civico agli atti di interesse regionale)

1. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto delle linee guida recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico approvate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:

- a) tutti gli ordini del giorno delle sedute di Giunta regionale;
- b) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con tutti i relativi atti e le modalità di attuazione;
- c) l'elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 e relativa rendicontazione;
- d) la rendicontazione dell'impiego dei fondi strutturali europei;
- e) i rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti e le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;
- f) lo stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi atti adottati nei termini previsti dalle leggi o non adottati e dei relativi motivi;
- g) tutti i resoconti stenografici, anche sommari, delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, da pubblicare inderogabilmente entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;
- h) le schede di lettura, relazioni di accompagnamento, analisi d'impatto della regolazione, analisi tecnico-normativa e atti preparatori di disegni e proposte di legge, a pena di improcedibilità degli stessi;
- i) i calendari delle audizioni presso le Commissioni consiliari ed il relativo elenco dei partecipanti;
- l) tutti gli ordini del giorno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

- m) tutte le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;
- n) tutti gli atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione;
- o) tutti i decreti e le determine dirigenziali nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della normativa contabile.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Nel BURC sono pubblicati, anche ai fini dell'efficacia integrativa dell'atto a norma di legge:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati;
- b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria se prevista quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione;
- c) gli atti amministrativi generali a norma di legge.

6 ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente, in aggiunta alle informazioni e ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013, tutti i decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.”.

## TITOLO II

### Misure settoriali di semplificazione

#### Art. 6

(Misure in materia di economia circolare e bioeconomia)

1. La Regione Campania riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull'efficienza dei processi produttivi, sulla rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico con il minimo spreco di risorse. La Regione incentiva altresì l'implementazione di strategie che, in coerenza con il concetto europeo di Regioni sostenibili di cui al “Sustainable energy policy” promosso dal Comitato delle Regioni, e con una concezione innovativa della creazione di valore e di benessere sociale, mettano al centro della propria politica di sviluppo per fattori, la promozione in tutte le filiere produttive di nuove modalità di crescita economica di tipo circolare, finalizzate a garantire e diffondere:

- a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l'implementazione delle risorse rinnovabili;
- b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore;
- c) la estensione della vita dei prodotti e la spinta all'uso di prodotti a più alto valore ambientale;
- d) la riduzione della produzione di rifiuti;

- e) la riduzione degli sprechi alimentari e l'immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati;
- f) il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma;
- g) la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- h) il sostegno a filiere integrate tra settore agricolo, forestale e industriale e dello smaltimento dei rifiuti;
- i) il recupero e il riuso delle aree industriali e agricole abbandonate o marginali, al fine di consentirne il riavvio delle attività secondo una logica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.

2. Per verificare e valutare le modalità di attuazione del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Forum permanente per la bioeconomia e l'economia circolare al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, dell'Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni dei consumatori e delle associazioni e dei comitati ambientalisti. Con delibera di Giunta sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Forum, coordinato dagli Assessori regionali competenti in materia di attività produttive e ambiente.

3. La Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni e protocolli, promuove, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, la adozione di criteri premiali volti a favorire, nell'ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle imprese, gli operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare, nonché ulteriori forme di incentivi e sgravi per tali realtà produttive.

4. La Regione promuove, altresì, la conclusione di accordi tra imprese, anche nella forma delle reti di impresa e delle filiere produttive complete, per incentivare gli operatori economici ad attingere, per lo svolgimento delle proprie attività, dalle stesse risorse per impiegare in un determinato ciclo produttivo, gli scarti e i rifiuti di altro ciclo produttivo.

5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni condotte nell'ambito del Forum di cui al comma 2, presenta al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia con particolare riferimento alle misure di riciclo, riuso, rigenerazione, nonché ad introdurre disposizioni volte a contrastare situazioni di spreco anche nel settore alimentare, in coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.). Per l'esame di tale disegno di legge si applicano le procedure di cui all'articolo 54, commi 2 e 4, dello Statuto regionale.

6. In attuazione della Convenzione internazionale per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente adottata ad Hong Kong il 15 maggio 2009 nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, nel rispetto del Regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e della legge 9 gennaio 2006, n. 13 (Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta), la Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, individua modalità e misure di supporto per assicurare il miglioramento progressivo degli standard di qualità ambientale nel trasporto marittimo regionale, il riuso eco-compatibile e l'ammodernamento delle navi per finalità di efficientamento energetico e sicurezza nella navigazione.

## Art. 7

### (Misure di semplificazione in materia di politiche sociali)

1. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:

a) alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e i servizi di supporto organizzativo all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio”;

b) al comma 1, dell'articolo 8:

1) alla lettera g) le parole “, di intesa con le province,” sono soppresse;

2) alla lettera i) le parole “, di intesa con le province,” sono soppresse;

3) alla lettera m) le parole "degli articoli 47 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 47”;

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) al comma 2, dell'articolo 10:

1) alla lettera a) la parola “ne” è soppressa e dopo le parole “garantiscono la realizzazione” sono aggiunte le seguenti “degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centoventi giorni dalla determinazione, ai sensi dell'articolo 19, degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni conferite e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

e) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole “, dal presidente della provincia” sono soppresse;

2) la lettera a), del comma 3, è sostituita dalla seguente: "a) approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di disciplina del proprio funzionamento. Sino all'approvazione del regolamento le adunanze del coordinamento istituzionale sono valide se è presente la metà dei componenti e le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti;”;

3) alla lettera d), del comma 3, le parole “novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni dalla determinazione ai sensi dell'articolo 19 degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente,” e le parole “nel piano sociale” sono sostituite dalle seguenti “nel piano di zona”;

f) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole “, dai presidenti delle cinque province o loro delegati,” sono soppresse;

2) al comma 3, le parole "e dall'assessore ai rapporti con le autonomie locali," sono soppresse e le parole "e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge." sono sostituite dalle parole "e del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d).”;

g) all'articolo 13:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, le parole “degli articoli 8 e 9” sono sostituite dalle seguenti “dall'articolo 8”;

h) all'articolo 21:

- 1) al comma 1, le parole “e dalla provincia” sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole “le province,” sono soppresse e le parole “aziende di pubblici servizi” sono sostituite dalle seguenti “aziende pubbliche di servizi”;
- 3) alla lettera f, del comma 4, le parole “di pubblici” sono sostituite dalle seguenti “pubbliche di”.

i) all'articolo 25:

- 1) al comma 1, le parole “, di intesa con le province,” sono soppresse;
- 2) al comma 5, le parole “alle province e” sono soppresse.
- 3) il comma 6 è sostituito dal seguente “6. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.”;

l) dopo la lettera h), del comma 1, dell'articolo 28 è aggiunta la seguente “h bis) tutelare, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, garantendo un'offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità.”;

m) al comma 3, dell'articolo 46, le parole “, col supporto delle province,” sono soppresse;

n) all'articolo 47:

- 1) al comma 1, le parole "e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona," sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole “hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli ” sono sostituite dalle seguenti “adempiono alle disposizioni degli” e dopo le parole “come responsabili preposti alla gestione dei servizi” sono aggiunte le seguenti “la realizzazione degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano di zona e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, nonché gli enti locali che non assicurano”;
- 3) al comma 3, le parole “dell'ente locale” sono sostituite dalle seguenti “degli enti locali”.
- 4) al comma 4, le parole “sentito l'ente locale inadempiente” sono sostituite dalle seguenti “sentiti gli enti locali inadempienti”.
- 5) al comma 5, le parole "alla consulta delle autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti "al Consiglio delle autonomie locali.";

o) al comma 1, dell'articolo 48bis:

- 1) alla lettera a) dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale" e dopo le parole "segnalazione certificata di inizio di attività" sono aggiunte le seguenti "dei servizi domiciliari e territoriali";
- 2) alla lettera b), dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale";
- 3) alla lettera c), dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale";

p) all'articolo 52:

- 1) al comma 1, le parole “e le province” sono soppresse;
- 2) al comma 1ter, le parole “e dalle province” sono soppresse.

q) i commi 1 e 2 dell'articolo 56 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le funzioni socio-assistenziali già esercitate dall'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) sono soppresse. I fondi regionali programmati per le stesse confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà.



2. I Comuni associati in ambiti territoriali inseriscono quale parametro di valutazione all'interno dei regolamenti per l'erogazione di contributi per il contrasto alla povertà, se non già presente, la condizione di essere genitore solo con figli.”.

## Art. 8

(Misure di semplificazione in materia di politiche sportive)

1. La legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative) è così modificata:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1 le parole “Le province e” sono soppresse;

2) il comma 2 è soppresso;

3) alla lettera a), del comma 3 le parole “provinciali e” sono soppresse, alla lettera e) la parola “provinciale” è soppressa, la lettera f) è soppressa e alla lettera g) le parole “alle province e” sono soppresse;

b) alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 7, le parole “provinciali e” sono soppresse;

c) all'articolo 12, comma 1:

1) alla lettera a) la parola “totale” è soppressa;

2) alla lettera b) dopo le parole “, per lavori di” è aggiunta la seguente: “costruzione,”;

d) all'articolo 13:

1) dopo la lettera b), del comma 1, sono inserite le seguenti: “b bis) attività a carattere motorio-educativo-ricreative; b ter) organizzazione di manifestazioni a carattere motorio-educativo-ricreative”;

2) dopo la lettera c), del comma 3, e inserite la seguente: “c bis) le associazioni o enti per le attività motorio - educativo - ricreative, non riconosciute dal Coni, limitatamente ai contributi di cui al comma 1, lettere b bis) e b ter)”;

e) al comma 1, dell'articolo 14, le parole “e le province” sono soppresse;

f) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo le parole “manifestazione sportive” sono aggiunte le seguenti “e manifestazioni motorio-educativo-ricreative”; le parole “riferite all'anno successivo” sono sostituite con le seguenti “riferite all'anno in corso”; e le parole “30 novembre” sono sostituite con le seguenti “30 aprile”;

2) il comma 4 è soppresso;

3) al comma 5, dopo le parole “attività illecite)” sono aggiunte le seguenti “, e alla verifica in loco dell'effettivo acquisto delle attrezzature sportive nonché, a campione, della realizzazione delle manifestazioni finanziate.”.

2. Il termine previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) è differito al 31 dicembre 2017, per i finanziamenti di progetti inerenti gli impianti sportivi.

## Art. 9

(Semplificazioni in materia di impresa agricola e ulteriori modifiche legislative)

1. La legge regionale 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali) è così modificata:

a) al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: "coltivatori diretti" sono aggiunte le seguenti: "e degli imprenditori agricoli professionali";

b) dopo il primo comma dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: "1 bis. L'attività assistenziale di cui al primo comma è da intendersi in via esclusiva quella prestata in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La licenza di pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido."

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) dopo la parola "amministratori" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera 1) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) dopo le parole "alla CRUI" sono inserite le seguenti: "e dei rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

5. L'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromi che alla produzione da parte di soggetti autorizzati) è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Comitato è composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, da tre esperti designati con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso spese."

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

6. Il comma 9, dell'articolo 19, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è così modificato:

a) le parole "sono ricostituiti alla data della presente legge e," sono soppresse;

b) le parole "trenta mesi" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo".

7. Al comma 128, dell'articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) dopo la parola "Presidente" sono aggiunte le seguenti: ", che durano in carica l'intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo."

8. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8, (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è aggiunto il seguente:

"Art. 21bis (Utilizzo da parte dei cittadini con disabilità del sistema self-service presso i distributori di carburante)

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di un protocollo di intesa tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti nel settore della disabilità al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità e assicurare che, durante gli orari di servizio degli impianti distributivi dei carburanti, gli automobilisti disabili

abbiano il diritto ad effettuare le operazioni di self-service avvalendosi del personale addetto alla stazione di rifornimento del carburante alle medesime condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.”.

9. Il provvedimento di cui all'articolo 21bis della legge regionale 8/2013 come modificata dal comma 8 è adottato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana), è così modificata:

a) la lettera d) del comma 2, dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“d) l'innovazione, l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche, espressione del territorio, mediante la acquisizione di servizi e di attivi materiali ed immateriali;”;

b) dopo la lettera l) del comma 2, dell'articolo 4, è inserita la seguente: “l bis) lo sviluppo di progetti per i servizi al cittadino, mediante l'impiego delle tecnologie moderne al fine di potenziare la fruizione e l'accessibilità dei servizi;”;

c) il comma 3, dell'articolo 4 è abrogato;

d) i commi 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 5 sono abrogati;

e) il comma 1, dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale con delibera pianifica e programma gli interventi della presente legge, stabilendo le priorità di intervento e la corrispondente assegnazione delle risorse finanziarie.”;

f) il comma 2, dell'articolo 9 è abrogato;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Regimi di aiuto)

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”

## Art. 10

(Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali)

1. La legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è così modificata:

a) al comma 3, dell'articolo 1, la parola “moduli” è sostituita dalla seguente “mobili”;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra)

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'articolo 1 è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. Il passaggio dei beni dalla categoria demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria patrimoniale indisponibile a quella disponibile è disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Inventario dei beni regionali)

1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali;
- d) inventario dei beni mobili di uso durevole.

3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

4. L'inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) l'estensione;
- e) il reddito;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
- h) la durata di tale destinazione;
- i) la destinazione urbanistica;
- l) l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 33/2013, l'inventario di cui al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.”;

d) l'articolo 6:

1) al comma 2 le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio”;

2) al comma 5 le parole “La Giunta regionale delibera” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone”;

3) al comma 6 le parole “La Giunta regionale revoca l'atto di concessione” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca dell'atto di concessione”;

e) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis (Disciplinare)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta un disciplinare contenente:

- a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali;
- b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile;
- c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
- d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare;
- e) le modalità di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare;

- f) le modalità delle procedure di vendita;
- g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di asta pubblica che vada deserta per due volte;
- h) le modalità di svolgimento della gara di aggiudicazione.”;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis.”;

2) al comma 2 le parole “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti “Il relativo atto”;

3) al comma 3 le parole “del demanio regionale,” sono soppresse;

4) al comma 4 la parola “demaniale” è soppressa;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Contratto di affitto, locazione, comodato, uso)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

2. I relativi contratti sono conclusi all'esito di procedura aperta o, nei casi previsti nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis, mediante procedura negoziata secondo i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità.

3. I beni indicati nel comma 1 possono altresì essere dati, in casi eccezionali specificamente motivati, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compresi quelli di carattere fiscale.

4. Le modalità di affidamento previste al presente articolo sono fissate dalla Giunta regionale con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis.”;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Procedura di vendita)

1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi;

b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle

Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;

c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).

4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 3, nella evenienza che il valore determinato secondo tali parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.

5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato oppure la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6 bis, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, oppure, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge 241/1990, o a società pubbliche abilitate a tale scopo, oppure a professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni se non sono intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

7. Se l'avviso d'asta prevede la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.

8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10 e 11, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.

9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:

a) se i beni oggetto del contratto di alienazione devono essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;

b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questo caso il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

11. Se i beni in alienazione sono occupati senza titolo o sono oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinuncia ad ogni azione ulteriore.

12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui ai commi 10 e 11.

13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.

14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione, nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Se, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avviene nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”;

i) il comma 1, dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. L'avviso d'asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara, nel sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente e, se il valore economico del bene è particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale.”

l) al comma 2, dell'articolo 11, le parole “della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti “del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”;

m) l'articolo 12 è abrogato;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Affidamento del servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania)

1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica e l'alienazione degli immobili disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare; la valorizzazione del patrimonio immobiliare può essere affidata ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare o finanziario, intendendosi per valorizzazione anche l'utilizzo di strumenti di finanza immobiliare o strutturata che siano funzionali alle esigenze della Regione Campania. Gli enti o le società affidatarie sono individuate con procedura competitiva.

2. Le modalità di affidamento di cui al comma 1 sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis.”;

o) al comma 1 dell'articolo 15 le parole “dell'art. 78 della Legge regionale del 27 luglio 1978, n. 20,” sono sostituite con le seguenti “dell'articolo 48 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania).”.

## Art. 11

(Semplificazioni in materia di riscossione coattiva e di bilancio)

1. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata tramite ruolo.

2. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata altresì tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). In tal caso sono applicabili le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto compatibili.

3. L'ingiunzione fiscale deve indicare:

a) l'accertamento della base imponibile, la determinazione del tributo dovuto ovvero l'accertamento della entrata patrimoniale, la quantificazione delle sanzioni amministrative anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento;

b) la motivazione;

c) l'ordine, emesso dal competente Ufficio della regione Campania, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta e le modalità di estinzione dell'inadempienza;

d) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'ingiunzione e il responsabile del procedimento;

e) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'ingiunzione in sede di autotutela;

f) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

4. L'atto di accertamento e l'ingiunzione fiscale costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

5. La notificazione dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente o al debitore dell'Amministrazione è effettuata mediante Ufficiale Giudiziario, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), oppure mediante invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento secondo le procedure previste dall'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del decreto legge del 15 settembre 1990, n. 261 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), convertito, con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. La notificazione può essere altresì eseguita, previa convenzione tra comune e regione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.



6. Sulle somme richieste a mezzo di ingiunzione fiscale, di cui ai commi 2,3,4, e 5, il debitore può richiedere la dilazione del pagamento con esclusione dei diritti di notifica nei casi e con le modalità previste dall'articolo 19 del d.p.r. 602/1973 per le somme iscritte a ruolo. L'importo della singola rata non può, comunque, essere inferiore ad euro 150,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi nella misura e con le modalità di cui all'articolo 21 del d.p.r. 602/1973.

7. Al fine di efficientare i contenziosi regionali, le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 riferito alle maggiorazioni fiscali destinate al piano di rientro dei trasporti sono rifinalizzate a copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

8. Al comma 85, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania (Legge finanziaria 2013) prima della parola "rimborsata" è inserito il seguente testo: "anticipata dalla Regione Campania, dalla quale è corrisposta direttamente ai proprietari dei suoli oggetto di acquisizione e successivamente,".

#### Art. 12

(Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente:

“Art. 17 bis

(Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità)

1. I titolari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 11 ed i titolari di assegno di reversibilità di cui all'articolo 21, hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'assegno loro spettante, nonché hanno la facoltà di restituire in tutto o in parte quanto già percepito. L'eventuale rinuncia o restituzione deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per i vitalizi spettanti agli ex-assessori, al Presidente della Giunta regionale.

2. I risparmi di spesa e le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.”.

#### Art. 13

(Abrogazioni, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale);
- b) il comma 181 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014);
- c) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania).

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca e degli assessori Valeria Fascione, Lucia Fortini e Amedeo Lepore.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 7 aprile 2017 con il n. 433 del registro generale ed assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II, III, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente e alla I e IV Commissione Consiliare Speciale per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1.

*Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 64: "Statuto della Regione Campania".*

*Articolo 1: "Principi fondamentali".*

"1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell'ordinamento comunitario ed internazionale.

2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura."

*Articolo 11: "Partecipazione e pubblicità".*

"1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.

2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.

3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento

garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti."

*Articolo 64: "Funzioni amministrative regionali".*

"1. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative, nei casi in cui ne ritiene necessario l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3. L'attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l'esito delle valutazioni."

*Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia".*

*Articolo 2: "Piano di riordino".*

"1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione.

2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:

- a) dichiarare l'abrogazione espressa di norme regionali legislative e regolamentari già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) semplificare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;
- c) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni;
- d) attribuire alle fonti regolamentari il compito di integrare ed attuare la disciplina legislativa delle materie non coperte da riserva assoluta di legge."

### **Note all'articolo 3.**

Comma 1, lettere a), b) e c).

*Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015".*

*Articolo 6: "Analisi di impatto della regolazione ed analisi di fattibilità dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale".*

Comma 4: "4. In ogni caso la relazione AIR dà, altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria nonché dell'impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili."

*Articolo 8: "Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell'AIR dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale".*

1. Per realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall'OCSE nel rapporto Better Regulation Europe: Italy, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l'analisi della

regolamentazione (NUSAR) che:

- a) redige l'ATN e l'AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;
- b) contribuisce a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;
- c) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;
- d) concorre, per quanto di propria competenza, all'individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell'AIR e dell'ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, l'iniziativa imprenditoriale.

2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 9 della legge 246/2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal Nucleo per il supporto in materia di ATN e AIR operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il Regulatory Scrutiny Board della Commissione Europea di cui all'atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell'ambito dell'Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell'analisi statistica, economica e giuridica.”.

Articolo 20: "Compiti del SURAP".

“1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

- f) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.”.

#### **Note all'articolo 4.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 3.*

*Articolo 12: "La Regione in un click".*

*Comma 3: "3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta della cittadinanza digitale campana per garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché per garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.”.*

##### Comma 3.

*Legge 7 agosto 2015, n. 124: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".*

*Articolo 1: "Carta della cittadinanza digitale".*

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di

loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
- b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;
- c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;
- d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;
- e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;
- f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;
- g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;
- h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del

sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;

i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di risparmio energetico;

l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale;

n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;

p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;

q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;

r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

### **Note all'articolo 5.**

#### Comma 1.

*Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".*

#### *Articolo 5: "Accesso civico a dati e documenti"*

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al



richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*Articolo 7-bis: "Riutilizzo dei dati pubblicati".*

"1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web."

#### Comma 2.

*Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1:* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009".

*Articolo 27:* "Digitalizzazione del Bollettino ufficiale della regione Campania".

*Comma 6:* "6. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto delle previsioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, la Giunta regionale della Campania procede alla riorganizzazione strutturale della telematica, delle tecnologie informatiche e della comunicazione nei rapporti con i privati e con gli enti pubblici nonché alla realizzazione dell'obiettivo della trasparenza, partecipazione e intervento semplificato dei cittadini ad ogni fase dei procedimenti amministrativi con l'uso della posta elettronica certificata almeno fino a coprire il sessanta per cento della corrispondenza attualmente inviata."

## **Note all'articolo 6.**

### Comma 1, lettera f).

*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".*

*Articolo 180: "Prevenzione della produzione di rifiuti".*

*Comma 1-bis: "1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.*

### Comma 5.

*Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.*

*Articolo 54: "Procedimento legislativo".*

*Commi 2 e 4: "2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.*

*4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, all'atto della presentazione di un disegno o di una proposta di legge ritenuta dalla Giunta di particolare rilevanza per l'attuazione dell'indirizzo politico ovvero attuativa degli impegni definiti strategici nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria, che sia esaminata in via d'urgenza. In tali ipotesi, trascorsi venti giorni dalla presentazione del progetto senza che l'esame dello stesso sia stato concluso in Commissione, il Consiglio è convocato per l'esame e l'approvazione del testo.*

## **Note all'articolo 7.**

### Comma 1, lettere da a) a q).

*Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11: "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328".*

*Articolo 5: "Livelli essenziali delle prestazioni sociali".*

*Comma 2, lettera f): 2. Con le modalità specificate nel titolo IV, la Regione garantisce, altresì, per le aree delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, della maternità, delle persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, delle dipendenze, dei detenuti e internati, dell'immigrazione, della salute mentale i seguenti interventi e misure:*

*f) interventi per l'integrazione sociale dei disabili;*

*Articolo 8: "La Regione".*

*Comma 1, lettere g), i) e m): "1. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:*

*g) contribuisce all'elaborazione, di intesa con le province, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni e aziende pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato; (4)*

*i) istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale ai sensi dell'articolo 25;*

m) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi degli articoli 47 e seguenti;"

*Articolo 9: "Le province".*

"1. Le province concorrono alla definizione del piano sociale regionale e dei piani di zona d'ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:

- a) la realizzazione del sistema informativo sociale nelle forme statuite dall'articolo 25;
- b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei piani di zona, nelle forme previste dall'articolo 46;
- c) la promozione ed attuazione, d'intesa con i comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;
- d) l'istituzione di osservatori provinciali;
- e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale, in particolare sul disagio giovanile;
- f) l'elaborazione, di intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali e delle istituzioni e aziende pubbliche impegnato nella realizzazione del sistema integrato.

*Articolo 10: "I comuni"*

*Comma 2, lettere a) e b):* "2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19:

- a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 21 e ne garantiscono la realizzazione;
- b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";"

*Articolo 11: "Il coordinamento istituzionale d'ambito".*

*Commi 2 e 3:* "2 Il coordinamento istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e, in materia d'integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e dal direttore generale della ASL di riferimento o loro delegati.

3 Il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:

- a) si dota di un proprio regolamento;
- b) promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
- c) attribuisce, sino alla adozione della forma associativa, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;
- d) propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali;
- e) nomina il coordinatore, istituisce l'ufficio di piano dell'ambito territoriale di cui all'articolo 23, regola il funzionamento ed i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta;
- f) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di zona;
- g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di

zona."

*Articolo 12:* "La consulta regionale delle autonomie locali per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali".

*Commi 2 e 3:* "2. La consulta è composta dall'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, dall'assessore regionale ai rapporti con le autonomie locali o suo delegato, dall'assessore regionale alle pari opportunità o suo delegato, dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato, dall'assessore regionale all'urbanistica o suo delegato, dall'assessore regionale allo sviluppo o suo delegato, dal presidente della competente commissione consiliare regionale o suo delegato, dai presidenti delle cinque province o loro delegati, e da un rappresentante designato da ciascun coordinamento istituzionale o da un rappresentante della forma associativa scelta.

3. La consulta è convocata dall'assessore alle politiche sociali e dall'assessore ai rapporti con le autonomie locali, per la predisposizione del piano sociale regionale e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge.

*Articolo 13:* "I soggetti del terzo settore".

*Commi 2 e 3:* "2. I soggetti di cui al comma 1 si iscrivono nelle corrispondenti sezioni all'interno dell'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 43.

3. La Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale, e prevede altresì criteri per facilitare l'accesso degli operatori, dei volontari e del personale del terzo settore ai percorsi di formazione ed aggiornamento previsti dagli articoli 8 e 9."

*Articolo 21:* "Il piano di zona di ambito territoriale".

*Commi 1, 2 e 4:* "1. Il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, nel rispetto del piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla provincia, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento.

2. Il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione con le province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all'articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all'articolo 18, che partecipano all'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ed è comunicato alla Regione entro venti giorni dalla adozione per le verifiche di conformità di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 8. In caso di rilevata difformità, la Regione ne dà comunicazione, a secondo della forma associativa prescelta, al comune capofila, al consorzio o all'unione di comuni dell'ambito interessato entro trenta giorni dalla ricezione del piano di zona di ambito con l'indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare. Le modificazioni e le integrazioni al piano di zona devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rilevata difformità. Se le richieste modificazioni e integrazioni non superano i rilievi formulati dalla Regione o nel caso di decorso del termine di trenta giorni in assenza della ricezione delle modificazioni e integrazioni al piano di zona, la Regione provvede in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta secondo la disciplina recata dall'articolo 47.

4. Il piano di zona di ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed a tal fine, in particolare, definisce:

- a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce prioritariamente i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- b) le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- c) gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;

- d) di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;
- e) le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;
- f) le modalità di partecipazione delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione del sistema integrato locale;
- g) le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;
- h) le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell'ambito del sistema informativo sociale di cui all'articolo 25."

*Articolo 25: "Sistema informativo sociale".*

*Comma 1, 5 e 6:* "1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione dei comuni.

5. I comuni associati hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale, alle province e al sistema informativo sociale.

6. Le province coordinano, su scala provinciale, la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale alla Giunta regionale, che redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali."

*Articolo 28: "Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".*

*Comma 1, lettera h):* "1. La regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A tal fine individua, prioritariamente, i seguenti interventi:

- h) promuovere servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro."

*Articolo 46: "Valutazione e monitoraggio".*

*Comma 3:* "3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle autonomie locali territoriali, i comuni associati, col supporto delle province, assicurano, nell'ambito dei piani di zona, forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l'interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, degli interventi e dei servizi sociali."

*Articolo 47: "Vigilanza e poteri sostitutivi".*

"1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

2. L'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10, 21 e 52 bis e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori. (1)

3. La Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte dell'ente locale, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

5. Dell'esercizio del potere sostitutivo è data comunicazione alla consulta delle autonomie locali."

*Articolo 48 bis: "Sanzioni amministrative".*

*Comma 1:* "1. E' disposta l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito specificate:

- a) nel caso di inottemperanza dell'obbligo di presentazione all'amministrazione competente della segnalazione certificata di inizio di attività si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 15.000;
- b) nel caso di omessa comunicazione all'amministrazione competente, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, delle variazioni temporanee di uno o più elementi del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 5.000;
- c) nel caso di omessa comunicazione all'amministrazione competente, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, della sospensione del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.000;
- d) nel caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.000."

*Articolo 52: "Risorse del sistema delle autonomie locali".*

*Commi 1 e 1 ter:* "1. I comuni e le province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale.

1 ter. Le risorse stanziare dai comuni e dalle province per la realizzazione del sistema integrato locale confluiscono nel fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis."

*Articolo 56: "Esercizio associato delle funzioni già di competenza dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia".*

"1. Le funzioni socio-assistenziali, già esercitate dall'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI), e trasferite, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, alle province, sono conferite ai comuni che le esercitano in forma associata ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono programmati e definiti nell'ambito dei piani sociali di zona di ambito e finanziati, in eguale misura, in coerenza con quanto statuito dalla previgente normativa, dalla regione, dalla provincia di riferimento e dai rispettivi comuni."

#### **Note all'articolo 8.**

Comma 1, lettere da a) a g).

*Legge Regionale 25 novembre 2013, n. 18:* "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative".

*Articolo 5: "Funzioni conferite alle autonomie locali".*

*Commi 1, 2 e 3 lettera a):* "1. Le province e i comuni concorrono alla definizione del piano triennale regionale dello sport e delle linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il Consiglio delle autonomie locali.

2. Le province, di concerto con l'Associazione nazionale comuni d'Italia provinciale, sentiti i comitati provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato Coni, e, per la parte di relativa competenza, l'amministrazione scolastica territoriale, nel rispetto del piano triennale regionale:

- a) elaborano il piano annuale provinciale per lo sviluppo delle attività sportive ed i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, sulla base dei dati statistici forniti dal Sistema informativo regionale per lo sport, di seguito denominato SIS Campania, previsto nell'articolo 9;

b) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull'albo provinciale delle associazioni sportive.

3. I comuni, singoli o associati:

a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali previsti nell'articolo 7, comma 2, lettera c);

*Articolo 7: "Piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie".*

*Comma 2, lettera c): "2. Il piano triennale regionale dello sport stabilisce:*

c) le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali;

*Articolo 12: "Contributi".*

*Comma 1: "1. La Regione, per l'attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali, nella concessione dei contributi, stabilisce l'erogazione dei contributi in favore di iniziative, di conservazione, di miglioramento e di messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, di realizzazione di nuovi impianti ed incentiva le forme di partecipazione pubblico-privata, come la finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi. In particolare concede:*

a) contributi in conto capitale, a totale carico della Regione, a favore degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane, delle università pubbliche o private, dei comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico e delle associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e degli oratori parrocchiali per la costruzione, completamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche e riutilizzo di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle discipline sportive, a livello agonistico e dilettantistico e delle attività motorie, con riguardo anche alle persone con ridotta motricità;

b) contributi in conto interessi a favore dei soggetti previsti nella lettera a) per la contrazione di mutui, per lavori di completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi.

*Articolo 13: "Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo".*

*Comma 1, lettera b): "1. La Regione concede contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:*

b) organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali.

*Comma 3, lettera c): "3. I soggetti destinatari dei contributi previsti nel presente articolo sono:*

c) le istituzioni pubbliche e gli enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

*Articolo 14: "Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive".*

*Comma 1: "1. La Regione concede contributi in conto capitale alle associazioni sportive, alle istituzioni scolastiche e agli oratori parrocchiali per l'acquisto delle attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili. I comuni e le province, per favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono alle istituzioni scolastiche l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo degli impianti privati mediante apposite convenzioni. Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 26 della legge 289/2002, assicurano, compatibilmente con le norme dell'autonomia scolastica e con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive extracurricolari, la disponibilità degli impianti sportivi, delle palestre e delle aree di gioco di loro pertinenza, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."*



*Articolo 15:* "Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo".

*Commi 1, 4 e 5:* "1. Le istanze per la concessione dei contributi relative all'acquisto delle attrezzature, allo svolgimento delle attività e alla realizzazione di manifestazioni sportive, riferite all'anno successivo, sono inviate all'assessorato competente allo sport della Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, corredate dalla relazione illustrativa delle attività sportive o delle manifestazioni per cui si chiede il contributo, vistate dal comitato regionale della federazione o dall'ente proponente, nonché dal preventivo delle spese di ditte specializzate per l'acquisto di attrezzature.

4. Le istanze di contributo previste nel comma 1 sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), salvo esenzione, come da tabella allegata al decreto.

5. L'erogazione dei contributi previsti nel comma 3 è subordinata alla presentazione delle fatture di spesa quietanzate e dei titoli di pagamento previsti nel decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite). Lo svolgimento di manifestazioni e di attività sportive, ad eccezione di quelle effettuate da istituzioni pubbliche, sono certificate a cura del Coni, del Cip o del comune, dove si è svolta l'attività o la manifestazione."

#### Comma 2.

*Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3:* "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017".

*Articolo 17:* "Recupero di contributi straordinari non spesi".

*Comma 3:* "3. Gli Enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2007 decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Note all'articolo 9.**

#### Comma 1, lettere a) e b).

*Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 41:* "Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali".

*Articolo 1:* "Associazione coltivatori diretti".

"Sono concesse sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle strutture regionali delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione e che siano espressione di Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale."

*Articolo 5:* "Riparto fondi fra i Patronati".

"I fondi sono ripartiti fra gli Enti di cui al precedente articolo in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

#### Comma 2.

*Legge Regionale 23 novembre 2013, n. 17:* "Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della regione Campania."

*Articolo 4:* "Licenza di pesca"

*Comma 3:* "3. La licenza è rilasciata a seguito del pagamento della tassa e soprattassa previste

nell'articolo 30.".

### Comma 3.

*Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 24: "Campania zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità".*

*Articolo 4: "Campania trasparente".*

*Comma 1: "1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento o direttori generali dell'amministrazione regionale: (1)*

- a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali; (2)
- b) Abrogata
- c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
- d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;
- f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici."

### Comma 4.

*Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12: "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario".*

*Articolo 10: "Consulta permanente Studenti-Regione":*

*Comma 2, lettera d): 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ed è composta:*

- d) dai rettori delle università della Campania aderenti alla CRUI, o loro delegati;

### Comma 5.

*Legge regionale 8 agosto 2016, n. 27: "Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati".*

*Articolo 7: "Informazione scientifica e promozione della ricerca - Comitato Tecnico Scientifico".*

1. La Regione Campania istituisce, presso la struttura regionale competente, il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato, che svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura la diffusione della conoscenza dell'impiego e degli effetti della cannabis per finalità terapeutiche;
- b) promuove la formazione e l'aggiornamento periodico per gli operatori sanitari, finalizzati alla conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l'impiego terapeutico della cannabis e dei principi attivi cannabinoidi nonché alle procedure per la dispensazione dei farmaci cannabinoidi;

c) favorisce la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della cannabis e dei suoi principali derivati e preparati galenici magistrali.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
- b) un dirigente della direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;
- c) il Presidente dell'ordine dei medici o suo delegato;
- d) un rappresentante dell'ordine dei farmacisti o suo delegato;
- e) un rappresentante della Società Italiana Farmacisti Preparatori (SIFAP);
- f) un rappresentante della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri (SIFO);
- g) un medico esperto in materia di terapia del dolore e delle cure palliative;
- h) due rappresentanti dei medici di medicina generale designati dal Presidente dell'ordine dei medici;
- i) tre rappresentanti delle associazioni dei malati affetti dalle patologie e destinatari delle terapie previste dalla presente legge, aventi rappresentanza nazionale e sede in Regione;
- l) due rappresentanti della facoltà di farmacia delle Università campane;
- m) due rappresentanti della facoltà di medicina e chirurgia delle Università campane;
- n) un rappresentate dell'avvocatura regionale.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato e i requisiti per la scelta dei componenti di cui al comma 2, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Il comitato è nominato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso."

#### Comma 6.

*Legge Regionale 7 dicembre 2010, n. 16: "Misure urgenti per la finanza regionale" .*

*Articolo 19: "Modifiche legislative".*

*Comma 9: "9. Gli organismi di cui alle leggi regionali 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), e 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile), sono ricostituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e durano in carica trenta mesi. Alla Commissione regionale per la realizzazione delle parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna sono attribuite le competenze relative al monitoraggio del reato di atti persecutori previsto e punito dall'articolo 612-bis del Codice Penale, così come previsto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).*

#### Comma 7.

*Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)".*

*Articolo 1, comma 128: "128. L'Osservatorio è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. L'incarico di componente è compatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale. Ai componenti dell'Osservatorio non è attribuita alcuna indennità."*

#### Comma 8.

*Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8:* “Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”.

*Articolo 21:* "Orario degli impianti di distribuzione carburanti".

"1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione.

2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011, convertito con legge 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore.

L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.

4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca della stessa autorizzazione.

5. I Comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

6. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, se sono realizzate opportune delimitazioni, atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.

7. Fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 si applicano gli orari ed i turni previsti dal regolamento regionale 1/2012."

Comma 10, lettere da a) a g).

*Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 15:* “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana”.

*Articolo 4:* "Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione, internazionalizzazione e innovazione dei prodotti."

*Commi 2 e 3:* "2. A tale scopo, la Regione promuove e favorisce:

a) il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane attraverso:

1) lo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale l'applicazione di adeguate soluzioni;

2) l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda;

3) la messa in sicurezza di strutture, impianti ed attrezzature;

b) lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale;

c) il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane;

- d) l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali;
  - e) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale anche per il conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale di settore. Per la realizzazione del presente obiettivo la Regione stipula, eventualmente, una apposita convenzione con gli enti bilaterali per l'artigianato, sentite le associazioni regionali del settore;
  - f) lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale, attraverso l'incentivazione dell'accesso ai servizi specializzati e la predisposizione di azioni di promozione;
  - g) gli incentivi per la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali;
  - h) l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, di individuazione e di verifica di opportunità, di trasferimento di conoscenze e di cooperazione internazionale;
  - i) l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione quali: servizi di supporto all'innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per l'innovazione del prodotto e del processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale e per la ricerca tecnico-scientifica;
  - l) le azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa. A tale scopo la Regione opera con specifici progetti per contribuire alla emersione del lavoro irregolare. I progetti sono collocati ed attuati in ambito territoriale con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali, per favorire i processi di innovazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione.
3. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, concede alle imprese:
- a) per le finalità di cui al comma 2, lettera a), contributi pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per un importo massimo pari ad euro 50.000,00;
  - b) per le finalità di cui al comma 2, lettere c) e d), contributi pari al trentacinque per cento della spesa sostenuta;
  - c) per le finalità di cui al comma 2, lettera e), contributi fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute dagli enti di formazione accreditati.
  - d) per le finalità di cui al comma 2, lettere f), g), h) ed i) contributi, nella misura massima del sessanta per cento per l'organizzazione e la gestione delle relative attività."

*Articolo 5: "Accesso al credito".*

*Commi 3, 4, 5 e 6: "3. La Giunta regionale stipula con la Artigiancassa SpA la convenzione per la concessione dei contributi previsti nel comma 1.*

4. Il Comitato tecnico regionale della Artigiancassa SpA previsto nell'articolo 37 della legge 949/1952, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta l'ammissibilità ai contributi previsti nel comma 1.

5. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) da quattro componenti nominati su indicazione delle associazioni di categoria dell'artigianato.

6. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico regionale è a titolo gratuito."

*Articolo 9: "Modalità attuative":*

"1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione e sulla base delle risorse iscritte per le finalità previste dagli articoli 4 e 8, sentite le associazioni di categoria, stabilisce con delibera, per l'anno di riferimento, le priorità di intervento e la relativa assegnazione delle somme a ciascuna delle categorie individuate e le modalità attuative, con la

eventuale approvazione degli schemi per i relativi bandi. Per ciascuna tipologia di intervento inserita nel piano annuale di attuazione la delibera definisce:

- a) il termine e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, le misure dei contributi e le durate massime concedibili, le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili;
- b) gli obblighi connessi alla gestione dei contributi, i casi di revoca e di decurtazione dei contributi, le modalità di rendicontazione di spesa;
- c) le attività di vigilanza;
- d) le attività di monitoraggio.

2. La Giunta regionale con delibera procede, entro i relativi limiti di stanziamento di bilancio, alla attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 5, 6 e 7."

*Articolo 11: "Regime de minimis".*

"1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse in osservanza del Regolamento CE n. 1407/2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

### **Note all'articolo 10.**

Comma 1, lettere da a) a o).

*Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38: "Disciplina dei beni regionali".*

*Articolo 1: "Beni della Regione Classificazione".*

*Comma 3: "3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonché in mobili ed immobili".*

*Articolo 2: "Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra".*

"1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 1 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra.

3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimoniali e dalla categoria della patrimoniali indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell'atto è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione."

*Articolo 3: "Inventario dei beni regionali".*

"1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso il Settore demanio e patrimonio ed aggiornato a cura dello stesso.

3. L'inventario è composto da:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili e patrimoniali;
- c) inventario dei beni patrimoniali.

4. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati al Settore demanio e patrimonio.

5. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali

concessioni assentite sui beni.

6. L'inventario dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) l'estensione;
- e) il reddito;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
- h) la durata di tale destinazione;
- i) la destinazione urbanistica.

7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto dal Settore demanio e patrimonio il quale provvede ad inserire i relativi dati nell'inventario generale.

8. Il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto modalità e strumenti per le rilevazioni inventariali stabilendo, di norma, il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni."

*Articolo 6: "Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali".*

*Commi 2, 5 e 6: "2. L'atto di concessione adottato dalla Giunta regionale, stabilisce la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessionario, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.*

5. La Giunta regionale delibera la decadenza del diritto del concessionario nel caso di inadempimenti anche parziali degli obblighi derivanti dall'atto di concessione o per il venire meno dei requisiti prescritti.

6. La Giunta regionale revoca l'atto di concessione qualora il diritto costituito non garantisca più l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato."

*Articolo 7: "Autotutela".*

*Commi 1, 2, 3 e 4: "1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

2. Il decreto è notificato ai soggetti interessati e intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

3. Ove il bene del demanio regionale, sia assegnato a qualsiasi titolo agli Enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dal legale rappresentante dell'Ente.

4. Gli Enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla Giunta regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale."

*Articolo 8: "Contratto di affitto, locazione, comodato, uso".*

"1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore al demanio e patrimonio.

2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.

3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso a Enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro,

perseguano finalità statutarie di interesse collettivo generale. ".

*Articolo 9: "Autorizzazione alla vendita".*

"1. La Giunta regionale presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio regionale in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione secondo le disponibilità di cui agli articoli seguenti.

2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima, ridotto del 10 per cento, e col sistema delle offerte segrete in aumento, oppure, anche in deroga all'articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo di intesa che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A."

3. L'alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11, 12 e 13 (5).

4. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata;

a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 100 milioni e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale;

b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;

c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

*Articolo 10: "Avviso d'asta".*

*Comma 1:* "1. L'avviso d'asta è deliberato dalla Giunta regionale ed è pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la gara, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale.

*Articolo 11: "Partecipazione alla gara".*

*Comma 2:* "2. Sono comunque esclusi dalla gara i concorrenti per i quali risulti che nell'eseguire prestazioni per la Regione o per le altre Amministrazioni pubbliche si siano resi inadempienti o colpevoli di negligenza, ovvero abbiano lite pendente con la Regione, ovvero sia stata ad essi applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni."

*Articolo 12: "Svolgimento della gara di aggiudicazione".*

"1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. L'atto di aggiudicazione produce effetto a favore del migliore offerente solo dopo che sia stato pagato il prezzo d'asta definitivo.

3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, si procede a successive aste, sino ad un massimo di due, per ciascuna delle quali si pone a base d'asta il valore della precedente decurtato del 10 per cento. In mancanza di aggiudicazione, si procede all'alienazione del bene a trattativa privata, a condizione che il corrispettivo non risulti inferiore al 70 per cento del valore posto a base della prima asta esperita."

*Articolo 13: "Diritti di prelazione".*

"1. Nel caso di alienazione di un bene immobiliare di notevole interesse paesistico, storico e culturale, il diritto di prelazione può essere esercitato prioritariamente dal Comune e in subordine dalla Provincia o da entrambi gli Enti nel cui territorio ricade il bene."

2. Con le stesse modalità si procede nel caso di vendita di alloggi a coloro che li occupano



avendone titolo legittimo.".

*Articolo 15: "Conto del patrimonio".*

*Comma 1: "1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'art. 78 della legge regionale del 27 luglio 1978, n. 20, di disciplina della contabilità regionale.".*

### **Note all'articolo 11.**

#### Comma 5.

*Legge 20 novembre 1982, n. 890: "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.".*

*Articolo 14: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.*

*Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.".*

*Decreto Legge 15 settembre 1990, n. 261: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.".*

*Articolo 3, comma 5: "5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.".*

#### Comma 6.

*Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".*

*Articolo 19: "Dilazione del pagamento".*

*"1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.*

*1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.*

*1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.*

*1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già*

iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

## 2. Abrogato

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-bis. Abrogato”.

*Articolo 21: "Interessi per dilazione del pagamento".*

"Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo."

## Comma 8.

*Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e*

pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)".

*Articolo 1, comma 85:* "85. Ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta (ASI) e dal consorzio Imprese consorziate società consortile (IMPRECO), e di ottemperare alla sentenza TAR Campania n. 6882/02, è stanziato un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11. Tale somma è rimborsata alla Regione con le rinvenienze del consorzio ASI di Caserta e con il ricavato della successiva vendita delle aree. La presente disposizione è attuata, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti ablativi, dall'Area generale di coordinamento 01 della Regione Campania o dalla competente struttura amministrativa che vi succede ai sensi del Reg. reg. n. 12/2011."

### **Note all'articolo 12.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13:* "Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania".

*Articolo 17:* "Decorrenza dell'assegno vitalizio".

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere regionale al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura."

### **Note all'articolo 13.**

#### Comma 1, lettere a), b) e c).

*Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18:* "Disposizioni di finanza regionale".

*Articolo 25:* "1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. L'alienazione avverrà con le procedure di cui alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, integrata e modificata con le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1993 si intende così modificato: «Nel caso di alienazione di un bene immobiliare di notevole interesse paesistico, storico e culturale, il diritto di prelazione può essere esercitato prioritariamente dal Comune e in subordine dalla Provincia o da entrambi gli Enti nel cui territorio ricade il bene».

3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale inseriti nel Piano delle alienazioni, allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania, possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

- a) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico oppure in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2011, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 38/1993;
- b) agli enti pubblici che occupano gli immobili in virtù di idoneo titolo o che ne hanno possesso in modo pacifico e pubblico.

4. Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita

dall'agenzia del territorio competente; allo stesso è applicata una riduzione del trenta per cento per le unità abitative locate. Al prezzo così determinato, in caso di vendita in blocco dell'immobile o quando almeno il cinquantuno per cento delle unità immobiliari locate poste in vendita in ogni singolo fabbricato sono acquistate attraverso un mandato unico, si applica una ulteriore riduzione del quindici per cento, purché si tratti di cespiti ad uso abitativo. Per gli immobili locati per fini non abitativi al prezzo di vendita stabilito sulla base del valore di mercato è applicata una riduzione pari al 15 per cento.

5. La Giunta regionale potrà stipulare per l'Ufficio Tecnico Erariale apposita convenzione per la determinazione della stima stessa.

6. Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale non esprima il proprio parere la determinazione sarà affidata a professionista avente i dovuti requisiti professionali sorteggiato tra gli iscritti all'apposito Albo collaudatori della Regione Campania, assicurando comunque un criterio di rotazione.

6-bis. Per la vendita dei terreni agricoli, il prezzo è stabilito sulla base dei valori agricoli medi, aggiornati all'ultima annualità disponibile alla data dell'offerta irrevocabile di acquisto o dell'indizione dell'asta, stabiliti dalle commissioni provinciali esproprio.

7. L'offerta di vendita per asta pubblica, resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è preceduta da lettera raccomandata ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione nella quale, oltre alla comunicazione che l'immobile è inserito in un piano di vendita, sono indicati i criteri di valutazione, le condizioni per l'acquisto e le eventuali agevolazioni.

8. La vendita è disposta a seguito dell'accettazione da parte dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione dell'offerta di cui al comma 7 da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata contenente la proposta irrevocabile di acquisto mediante un versamento alla tesoreria regionale di una somma pari al cinque per cento del prezzo a titolo di anticipazione.

9. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare dell'offerta comporta la decadenza della medesima.

10. Il contratto è stipulato entro quattro mesi dal versamento dell'anticipazione ed a partire dalla data della stipula sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione.

11. Qualora, per fatto dell'interessato la stipulazione non avvenga nel termine di cui al precedente comma, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita solo del dieci per cento.

12. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo medesimo e comunque non oltre un anno dal versamento dell'anticipazione. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto, si procede ai sensi del comma precedente.

13. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo.

14. Il possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 3 può essere documentato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

15. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti di ufficio circa i requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime.

16. L'acquirente dovrà dimostrare l'assenza delle cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

17. In caso di dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti senza la restituzione delle somme anticipate.

18. I beni immobili per i quali non sussistono le condizioni per l'alienazione a favore degli occupanti o che siano rimasti invenduti successivamente all'esperimento della procedura di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono alienati con le modalità di cui alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38.

19. La stima determinata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, costituisce il prezzo a base d'asta.

20. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

21. La Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, ad esprimere per i beni di cui all'allegata tabella il consenso di cui all'art. 32, 3° comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.”.

*Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16:* "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

*Articolo 1, comma 181:* "181. Il Presidente della Regione indice il referendum per l'istituzione del Comune unico Isola d'Ischia per la fusione dei comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) in ragione delle esigenze delle popolazioni, lo Statuto del nuovo Comune sancisce il numero e la delimitazione territoriale delle frazioni e ne disciplina l'organizzazione e le funzioni. La Provincia di Napoli è delegata, a norma dell'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), a regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali, finanziarie e a quelli riguardanti il personale. La Giunta regionale predisporre i provvedimenti necessari per l'esecuzione.”.

*Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 12:* "Sistema di Protezione Civile in Campania".

*Articolo 12:* "Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza".

*Comma 3:* "3. Ai cittadini residenti ed effettivamente domiciliati nei Comuni colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) proprietari di auto, motocicli e veicoli a motore soggetti al pagamento della relativa tassa regionale, è sospeso il pagamento per i 12 mesi successivi alla dichiarazione di stato di calamità.”.